

N.

Numero: 1181/AV1

Data: 29/11/2016

Pag.

# DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 1 1181/AV1 DEL 29/11/2016

Oggetto: Riconoscimento trasferimento a titolarità della Farmacia denominata "Farmacia Dr.ssa Baffi Scoppa Laura " dalla Dr.ssa Baffi Scoppa Laura alla Società in nome collettivo "Farmacia di Mondolfo S.N.C. della Dr.ssa Laura Baffi Scoppa & C."

## IL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente della U.O. Supporto al controllo di gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

### -DETERMINA-

- 1. Di riconoscere il trasferimento della titolarità della Farmacia rurale sita a Mondolfo (PU), Via XX Settembre n. 15, prima sede farmaceutica, privata, denominata "Farmacia Dr.ssa Baffi Scoppa Laura "dalla Dr.ssa Baffi Scoppa Laura alla Società in nome collettivo "Farmacia di Mondolfo S.N.C. della Dr.ssa Laura Baffi Scoppa & C."codice regionale invariato (11049) con decorrenza 01.12.2016 Partita I.V.A. 02619970417 sede legale invariata.
- 2. Di autorizzare la suddetta Società alla gestione diretta dell'esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia di cui trattasi.
- 3. Di autorizzare la prosecuzione dell'esercizio sotto la direzione tecnico-professionale del Dr. Cavallo Pietro, con decorrenza 01.12.2016, fatto salvo l'esito della visita ispettiva preventiva e ordinaria.
- 4. Di notificare il presente provvedimento ai diretti interessati per quanto di competenza, nonchè agli organi e alle istituzioni interessate.
- 5. Di far obbligo al legale rappresentante della Società di trasmettere lo Statuto Sociale, entro 60 gg. dalla data del presente provvedimento, alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, all'Assessore alla Sanità della Regione Marche, all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro-Urbino.
- 6. Di far obbligo inoltre, sempre al Legale Rappresentante della Società, di comunicare a questa Area Vasta 1 ogni successiva eventuale modifica dell'atto costitutivo ed ogni eventuale sostituzione nella direzione tecnico-professionale della farmacia.
- 7. Di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per l'Area Vasta 1.
- 8. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
- 9. Di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 L.R. n. 36/2013.

IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1 Giovanni Fiorenzuolo



Data: 29/11/2016

Pag. **2** 

# RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE:

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell'Area Vasta.

Dott.ssa Laura Cardinali

Dott.ssa Anna Olivetti

Responsabile U.O. Bilancio

Responsabile del Controllo di Gestione

La presente determina consta di n. 5

pagine.



Data: 29/11/2016

Pag.

#### - DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. Servizio Farmaceutico AV1)

# ☐ Normativa di riferimento

Regio Decreto 1265/34 T.U.L.S.
Regio Decreto 1706/38
D.L. cps 233/1946 Modificato dalla legge 362/91
Legge 475 del 23.04.1968 art.12
D.P.R. 1275/71
L.R. 7/1982
Legge 892 del 22.12.1984 art, 6
Legge 362 del 08.11.1991 art.7,8 c.9 e 10

Legge 248 del 04.08.2006DL. del 24.01.2012 n.1 convertito con modificazioni dalla Legge 24.03.2012 n. 27 D.L. n. 192 del 31.12.2014 art.7 comma 4-quater, convertito con modificazioni dalla legge 27.02.2015 n.1

#### ■ Motivazione:

La Dr.ssa Baffi Scoppa Laura, nata a Fano (PU) il 24.06.1956, residente a Mondolfo Via degli Ulivi n. 13 (PU), risulta essere titolare della omonima Farmacia rurale, sita nel Comune di Mondolfo (PU), Via XX Settembre n. 15, dal 01 Settembre 2013, come da determina del Dirigente dell'A.V. 1 n. 815 del 04.09.2013.

Con nota datata 25.10.2016 ed acquisita agli atti in data 27/10/2016 al Prot. n. 89434, la Dr.ssa Baffi Scoppa Laura, avendo cositutito in data 04.10.2016 una società in nome collettivo denominata "Farmacia di Mondolfo s.n.c. della Dr.ssa Laura Baffi Scoppa & C.", in breve "Farmacia di Mondolfo s.n.c.", chiede il riconoscimento del trasferimento della titolarità a nome della suddetta Società con diritto a proseguire l'attività dell'esercizio farmaceutico sotto la Direzione tecnica del Dr. Cavallo Pietro.

Allegata all'istanza di cui sopra, è stata inoltrata la copia conforme all'originale dell'atto di costituzione di società in nome collettivo, datato 04/10/2016, - Repertorio n. 123.495, raccolta n. 33.430 – registrato a Fano il 10.10.2016 presso l'Ufficio dell' Agenzia delle Entrate di Fano al n. 6278 S.1T, a rogito del Dr. Enrico Cafiero, Notaio in Mondolfo, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro-Urbino, dal quale risulta che l'esercizio farmaceutico gestito dalla Dr.ssa Baffi Scoppa Laura viene conferito in società tra i Soci:

- Dr.ssa Baffi Scoppa Laura, nata a Fano (PU) il 24.06.1956, residente a Mondolfo Via degli Ulivi n. 13 (PU), Farmacista, Codice Fiscale: BFF LRA 56H64 D488X:
- Dr. Cavallo Pietro, nato a Caulonia (RC) il 03.06. 1956, residente a Mondolfo Via degli Ulivi n. 13 (PU), Farmacista, Codice Fiscale: CVL PTR 56H03 C285R.

La Dr.ssa Baffi Scoppa Laura poteva liberamente cedere quote della propria Farmacia ai sensi dell'art. 7 della legge 362 dell'8.11.1991,così come modificato dalla Legge 248 del 04.08.2006 essendo titolare della stessa da oltre tre anni.

Dalla documentazione allegata all'istanza la Dr.ssa Baffi Scoppa Laura risulta laureata in Farmacia all'Università di Bologna il 19.12.1979, abilitata all'esercizio professionale nell'anno 1980 sessione I presso la medesima Università e regolarmente iscritta all'albo dei Farmacisti della Provincia di Pesaro Urbino dal 18.03.1983 al n. 775 ed è in possesso dell'idoneità prevista dall'art 12 della legge 23.04.1968 n. 475, modificata dall'art. 6 della legge 22.12. 1984 n. 892, per aver esercitato l'attività di titolare dell'omonima Farmacia per oltre due anni, come risulta dalla documentazione agli atti.

Risulta inoltre in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per partecipare alla società in questione, poichè non si trova nelle condizioni di di incompatibilità previste dalla legge in quanto ha dichiarato:

- a) di non ricoprire alcun posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, compreso quello di assistente e titolare di Cattedra Universitaria e di Enti Locali, o comunque pubblici;
- b) di non avere alcun rapporto di lavoro pubblico o privato;
- c) di non aver mai acquistato nè venduto farmacia alcuna
- d) di non esercitare altre attività nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco;
- e) di non essere titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
- f) che la Società di cui è socio risulta titolare di n.1 farmacia nella Provincia di Pesaro Urbino.



Data: 29/11/2016

Pag.

Il Dr. Cavallo Pietro risulta laureato in Farmacia presso l'Università di Bologna il 19.12.1979, abilitato all'esercizio professionale presso l'Università di Bologna nell'anno 1980 sessione 1 e regolarmente iscritto all'albo dei Farmacisti della Provincia di Pesaro Urbino dal 18.03.1983 al n. 776.

Il citato Dottore è in possesso dell'idoneità prevista dall'art 12 della legge 23.04.1968 n. 475, modificata dall'art. 6 della legge 22.12. 1984 n. 892, per aver svolto attività di collaboratore presso la Farmacia Baffi Scoppa per oltre due anni come risulta dalla documentazione agli atti.

Risulta inoltre in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per partecipare alla società in questione, poichè non si trova nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge in quanto ha dichiarato:

- a) di non ricoprire alcun posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, compreso quello di assistente e titolare di Cattedra Universitaria e di Enti Locali, o comunque pubblici;
- b) di non avere alcun rapporto di lavoro pubblico o privato;
- c) di non aver mai acquistato nè venduto farmacia alcuna;
- d) di non esercitare altre attività nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco;
- e) di non essere titolare, nè gestore provvisorio, nè direttore o collaboratore di altre farmacie;
- f) che la Società di cui è socio risulta titolare di n.1 farmacia nella Provincia di Pesaro Urbino

Per quanto sopra

#### SI PROPONE

l'adozione della determina nei seguenti termini:

- 10. Di riconoscere il trasferimento della titolarità della Farmacia rurale sita a Mondolfo (PU), Via XX Settembre n. 15, prima sede farmaceutica, privata, denominata "Farmacia Dr.ssa Baffi Scoppa Laura "dalla Dr.ssa Baffi Scoppa Laura alla Società in nome collettivo "Farmacia di Mondolfo S.N.C. della Dr.ssa Laura Baffi Scoppa & C."codice regionale invariato (11049) con decorrenza 01.12.2016 Partita I.V.A. 02619970417 sede legale invariata.
- 11. Di autorizzare la suddetta Società alla gestione diretta dell'esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia di cui trattasi.
- 12. Di autorizzare la prosecuzione dell'esercizio sotto la direzione tecnico-professionale del Dr. Cavallo Pietro, con decorrenza 01.12.2016, fatto salvo l'esito della visita ispettiva preventiva e ordinaria.
- 13. Di notificare il presente provvedimento ai diretti interessati per quanto di competenza, nonchè agli organi e alle istituzioni interessate.
- 14. Di far obbligo al legale rappresentante della Società di trasmettere lo Statuto Sociale, entro 60 gg. dalla data del presente provvedimento, alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, all'Assessore alla Sanità della Regione Marche, all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro-Urbino.
- 15. Di far obbligo inoltre, sempre al Legale Rappresentante della Società, di comunicare a questa Area Vasta 1 ogni successiva eventuale modifica dell'atto costitutivo ed ogni eventuale sostituzione nella direzione tecnico-professionale della farmacia.
- 16. Di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per l'Area Vasta 1.
- 17. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
- 18. Di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 L.R. n. 36/2013.



Data: 29/11/2016

Pag. **5** 

Dr.ssa Paola Paolucci

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dr.ssa Anna Maria Resta

Il Responsabile del Procedimento

- ALLEGATI -